mulato parecchio ritardo, anche se ora è finalmente in via di perfezionamento. Dopo l'ok di palazzo Spada, nei giorni *la giunta entro il 15 ottobre* e infine deliberato dal consiglio contestualmente al bilancio di previsione, del quale co-

tico del ministero delle infrastrutture e dell' Osservatorio dei contratti pubblici.

© Riproduzione riservata

avviare il nuovo sistema, che vede come principale attore la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate che, come si legge all'art. 1 del decreto, assegna alla regione siciliana gli importi ad essa spettanti, mediante attribuzione diretta. I successivi articoli scandiscono le varie tempistiche e modalità, precisando cosa si intende per gettito Irpef maturato, vale a dire:

1) l'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, e dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

2) l'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

3) le somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

Ricevuta la comunicazione delle somme dovute del dipartimento delle finanze del Mef, la struttura di gestione attribuisce alla Sicilia il gettito attraverso il sistema degli acconti e dei conguagli (a credito ovvero a debito) rispetto all'acconto già erogato nell'anno di riferimento.

Franca Faccini

IO ONLINE
Il decreto del Mef sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Sull'affidamento dei servizi legali Cds troppo prudente

Parere favorevole del Consiglio di stato alle Linee Guida Anac, condizionato però dal coinvolgimento del Consiglio nazionale forense e dei ministeri competenti.

La Commissione speciale di palazzo Spada si è espressa sulle indicazioni dell'Autorità riguardanti l'affidamento dei servizi legali, con il parere espresso nella seduta del 14 settembre scorso, assumendo una posizione fin troppo prudenziale.

Il Consiglio di stato, con la sentenza della Sezione quinta, 11 maggio 2012, n. 2730, vigente ancora il vecchio codice dei contratti, affermò sostanzialmente che l'affidamento della difesa in giudizio ad avvocati non fosse un appalto di servizi, ma un incarico professionale, sottratto, come tale, alla disciplina degli affidamenti dei contratti pubblici.

Il parere espresso dalla Commissione speciale appare fin troppo condizionato dall'interpretazione fornita 5 anni fa, che anche all'epoca, a ben vedere, appariva non in linea con le previsioni del dlgs 163/2006, che collocavano piuttosto chiaramente la difesa in giudizio tra gli appalti di servizi, sia pure non soggetti all'applicazione pedissequa delle disposizioni del codice.

La sentenza del 2012, comunque, fu utilizzata diffusamente come base per continuare a considerare gli incarichi di difesa in giudizio come fiduciari e, dunque, sottratti a procedure selettive paragonabili agli appalti.

Il nuovo codice dei contratti, dlgs 50/2016, chiarisce ancor meglio le indicazioni della Ue in proposito e colloca in maniera indiscutibile la difesa in giudizio tra gli appalti di servizi. Le Linee guida Anac intendono, allo scopo, fornire le indicazioni per garantire affidamenti che non siano più basati sulla sola fiducia ed intuitu personae, ma sorretti dal confronto concorrenziale.

Sulla questione, la Commissione speciale ammette che il dlgs 50/2016 «ha profondamente innovato in materia di affidamento dei servizi legali», segnalando l'opportunità di indicazioni procedurali omogenee finalizzate al confronto concorrenziale, poiché la «selezione del contraente deve essere necessariamente orientata all'individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell'incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo». Tuttavia, secondo Palazzo Spada, la sottrazione espressa della difesa in giudizio al campo di applicazione del codice lascerebbe ancora spazio ad una «rilevante, anche se non esclusiva, componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione».

Per questo, in via prudenziale, al Consiglio di stato appare necessario che l'Anac, prima di definire le Linee Guida, acquisisca il parere del Consiglio nazionale forense, del ministero della giustizia, del ministero dei trasporti e delle infrastrutture e del dipartimento per le politiche comunitarie della presidenza del consiglio dei ministri.

IO ONLINE
Il parere del Consiglio di stato sul sito www.italiaoggi.it/

Palazzo Spada non può non essere a conoscenza che il Consiglio nazionale forense si è fortemente opposto a considerare la difesa come appalto di servizi. Traccia di ciò si reperisce anche nel parere della Commissione, che avverte il rischio di violare il divieto di «gold plating», cioè di inserire regolazioni superiori a quelle previste dalla normativa europea.

In realtà, le Linee guida altro non fanno se non tracciare le modalità per assicurare il rispetto dei principi generali posti dall'articolo 4 del dlgs 50/2016 in riferimento agli appalti esclusi, perfettamente in linea con i principi generali fissati dal considerando n. 1 della direttiva 24/2014 della Ue e cioè: «La libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza», principi meglio precisati dall'articolo 18 della medesima direttiva.

L'articolo 4 del codice dei contratti e le Linee guida Anac appaiono semplici e necessarie attuazioni di questi principi, volti a scardinare affidamenti solo fiduciari, per loro natura incompatibili con i principi di apertura al mercato enunciati dalla Ue e dal codice dei contratti stesso.

Luigi Oliveri

Dopo la sentenza del Consiglio di stato il Cup si appella all'unità di tutti gli ordini

Equo compenso senza ritardo

Calderone: battaglia di legalità, soprattutto per i giovani

«Quella per l'equo compenso ai professionisti è una battaglia di civiltà giuridica, in generale, e per i giovani, in particolare, affinché il loro lavoro non continui a essere mortificato da quei committenti che sempre più spesso chiedono prestazioni consulenziali a titolo gratuito».

Così Marina Calderone, presidente del Comitato unitario delle professioni, commenta l'ultima sentenza del Consiglio di stato (n. 4614/2017) che legittima gli enti pubblici, nel caso di specie il Comune di Catanzaro, a promuovere bandi senza compenso per il professionista e con la sola previsione del rimborso spese. Smentendo di fatto il Tar della Calabria che, in prima istanza, aveva dato ragione agli ordini ricorrenti.

«È necessario», continua Marina Calderone, «che tutte le professioni uniscano le forze su questa battaglia di legalità e operino congiuntamente affinché la legge sull'equo compenso venga presto approvata ed entri a far parte dell'ordinamento giuridico italiano entro la fine della legislatura. Così da dotare un comparto economico come quello dei liberi professionisti, composto da 2,5 milioni di iscritti, di un punto di riferimento normativo di quantificazione della prestazione a fronte di un'assenza di regole. Continuare a restare in questa situazione vuol dire, infatti, scegliere di non dare un futuro ai nostri giovani». Quella dei giudici di Palazzo Spada, è un'interpretazione troppo ampia e non condivisibile del «contratto a titolo oneroso».

Marina Calderone

Non può essere accettata la tesi dell'ammissibilità di un bando che preveda offerte gratuite (salvo il rimborso spese), ogniqualvolta dall'effettuazione della prestazione contrattuale il contraente possa trarne un'utilità economica lecita e autonoma. Intanto perché, vista l'indubbia convenienza, così si legittima qualsiasi pubblica amministrazione a non fare più bandi onerosi e creare di conseguenza una sorta di cartello in base al quale chiunque voglia lavorare con la p.a. dovrà farlo in maniera gratuita. E poi perché, una tale interpretazione estensiva, è una palese violazione dell'art. 36 della Costituzione ove si afferma che «il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

«In un dibattito parlamentare in cui si sta discutendo su come tutelare la giusta remunerazione dei lavoratori», continua la presidente del Cup, «la sentenza del Consiglio di stato riporta al centro del dibattito anche la necessità di regolamentare in maniera chiara i compensi per le prestazioni rese dai professionisti a tutti i committenti».

Pagina a cura
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO